



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 settembre 2013, n. 221

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Procedura (di Valutazione di Impatto Ambientale - Piattaforma per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali presso l'impianto Ecolico 2 S.r.l., ubicato in Presicce, alla località Spiggiano Canale - Proponente: Ecolico 2 S.r.l.

L'anno 2013 addì 9 del mese di settembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 9545 del 17.10.2011 l'amministratore unico della Ecolio2 S.r.l., con sede legale in Bari, alla Strada Calvani, 8, presentava, ai sensi della normativa vigente, istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente la piattaforma per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali presso l'impianto Ecolio 2 S.r.l., ubicato in Presicce, alla località Spiggiano Canale, così come prescritto nella Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 117/2011 concernente l' Autorizzazione Integrata Ambientale. Con la predetta istanza venivano depositati gli elaborati progettuali previsti dalla normativa in vigore in formato cartaceo e su supporto informatico. Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio scrivente provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 9685 del 21.10.2011 riscontrava la nota sopra citata e comunicava l' avvio del procedimento richiamando al proponente ed agli Enti coinvolti gli adempimenti di cui alla L.R. n. 11/2001 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare, la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui all'art. 24 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i, ed il parere di competenza degli enti coinvolti;

RILEVATO CHE:

- con nota acquisita al prot. 125 del 04.01.2012 la società proponente trasmetteva copia della pubblicazione di rito effettuata sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno Ed. Lecce" dl 10.11.2011;
- con nota prot. n. 1255 del 14.02.2012 il Servizio Ecologia sollecitava gli Enti coinvolti nella procedura di compatibilità ambientale ad esprimere il parere di competenza. Alla data del presente provvedimento tali pareri non risultano pervenuti;
- Nella seduta del 17.07.2012, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la documentazione agli atti, riteneva di dover richiedere le integrazioni progettuali di cui all'allegato n. 1, accluso al presente

provvedimento per farne parte integrante. Il Servizio Ecologia pertanto formalizzava tale richiesta con nota prot. n. 6546 del 09.08.2012, invitando il proponente a trasmettere detta documentazione anche a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di compatibilità ambientale;

- con nota prot. n. 10232 del 06.12.2012 il proponente trasmetteva quanto richiesto dal Servizio scrivente;
- Nella seduta del 12.02.2013 il Comitato reg.le di V.I.A., analizzate le integrazioni pervenute riteneva di dover esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale all'intervento proposto, per le motivazioni riportate all'allegato n. 2, accluso al presente provvedimento per farne parte. Con nota prot. n. 1937 del 20.02.2013 il Servizio Ecologia comunicava, ai sensi delle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitando la Società proponente ad avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al già citato art. 10 bis e presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa.
- Con nota acquisita al prot. n. 3075 del 26.03.2013 la Società proponente trasmetteva le controdeduzioni al parere negativo di cui al punto precedente con allegata documentazione;
- Nella seduta del 27.08.2013 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutate le controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i, nonché gli elaborati integrativi a corredo delle stesse, si esprimeva come da parere riportato nell'allegato n. 3 alla presente Determinazione per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente

regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 27.08.2013 giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto concernente la piattaforma per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali presso l'impianto Ecolio 2 S.r.l., ubicato in Presicce, alla località Spiggiano Canale, così come prescritto nella Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 117/2011 concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto